



COMUNE di TRECCGHINA
(Provincia di Potenza)

Codice Fiscale:84002110769

84002110769 - via Roma,17 - [Tel:0973/826002](tel:0973826002) - [Fax:0973826777](tel:0973826777) - e-mail comunetrecchina@rete.basilicata.it



POLIZIA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **33** del **21/12/2019**

INDICE

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Targhetta di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Trasporti a pagamento
- Art. 15 – Orario dei trasporti
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti
- Art. 17 – Riti religiosi o Civili
- Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 25 – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri
- Art. 26 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 – Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente
- Art. 30 – Costruzione dei Cimiteri e piani Cimiteriali

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 31 – Ossario Comune
- Art. 32 – Inumazione
- Art. 33 – Cippo
- Art. 34 – Tumulazione
- Art. 35 – Deposito provvisorio

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 36 – Esumazione ordinarie
- Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 – Esumazione straordinaria
- Art. 39 – Estumulazione - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 40 – Raccolta delle ossa
- Art. 41 – Oggetti da recuperare
- Art. 42 – Disponibilità dei materiali

CAPO IV CREMAZIONE

- Art. 43 – Crematorio
- Art. 44 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 45 – Cremazione di resti mortali e resti ossei
- Art. 46 – Urne cinerarie
- Art. 47 – Registro delle cremazioni
- Art. 48 – Affidamento e conservazione delle ceneri
- Art. 49 – Dispersione ceneri

CAPO V PULIZIA DEI CIMITERI

- Art. 50 – Orario
- Art. 51 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 52 – Divieti speciali
- Art. 53 – Riti funebri
- Art. 54 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 55 – Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 56 – Sepolture private
- Art. 57 – Durata delle concessioni
- Art. 58 – Modalità di concessione
- Art. 59 – Uso delle sepolture private
- Art. 60 – Manutenzione
- Art. 61 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 62 – Divisione, subentri
- Art. 63 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 9 anni
- Art. 64 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 65 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 66 – rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RETROCESSIONE

- Art. 67 – Revoca
- Art. 68 – Decadenza
- Art. 69 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 70 – Estinzione
- Art. 71 - Retrocessione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 72 – Accesso al cimitero
- Art. 73 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 74 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 75 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 76 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 77 – Orario di lavoro
- Art. 78 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 79 – Vigilanza
- Art. 80 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE E POMPE FUNEBRI

- Art. 81 – Funzioni – Licenza
- Art. 82 – Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 83 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 84 – Mappa
- Art. 85 – Annotazioni in mappa
- Art. 86 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 87 – Scadenziario delle concessioni

CAPO II CONTRAVVENZIONI

- Art. 88 - Sanzioni applicabili
- Art. 89 -Erezione o posa manufatti
- Art. 90 - Difformità dei manufatti

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 91 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 92 – Cautele
- Art. 93 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 94 – Concessioni pregresse
- Art. 95 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 96 – Rimesse di carri funebri
- Art. 97 – Disciplina del vecchio cimitero
- Art. 98 – Rinvio
- Art. 99 – Abrogazioni
- Art. 100 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO I

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,, n. 285 ed alle “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione” approvate con Legge della Regione Basilicata n. 11 del 31 maggio 2016, nonché deliberazione N° 402 del 11.05.2018 della Regione Basilicata “Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 articolo 2, commi 2 e 3 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione), definizione requisiti/predisposizione modulistica e recepimento per attinenza delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri (approvate dalla Conferenza Stato/Regioni - Rep. Atti n.198/CSR del 9 novembre 2017), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla determinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, salvo quando non rientrino nelle funzioni di cui all’art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed ii. e dell’articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e dell’art. 3 della legge Regionale 31/5/16 n. 11 “Norme in materia Funeraria e cimiteriale”.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. ed ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all’art. 48, comma terzo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed ii., le funzioni e l’organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, dal contratto di servizio o con lo specifico strumento necessario per la specifica forma di affidamento, o dagli altri strumenti previsti dalla Legge.
5. Qualora il Comune gestisca il cimitero, con una delle forme di gestione di cui al titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al Comune, deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione al Regolamento, salve le funzioni spettanti al Sindaco quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, quando trattasi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari:
 - l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune sia tenuto a disporne;
 - l'inumazione in campo comune, inclusa la fornitura del cippo distintivo e la conservazione della fossa per il turno di inumazione;
 - l'esumazione ordinaria
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, compreso il trasporto funebre.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salme, l'eventuale fornitura gratuita del feretro e il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salme. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Fino all'adozione di nuove misure tariffarie sono applicate quelle in vigore.

Art. 5 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente dal personale incaricato e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - registro comunale per la cremazione (istituito con delibera di G.C. N° 33 del 01.04.2019)
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

Art. 6 **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero del Capoluogo, oppure presso l'ospedale o in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, dall'autorità giudiziaria, o salma in abitazione inadatta.
3. Nel deposito di osservazione, le salme possono essere vegliate dai familiari o da persone autorizzate.
4. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuto".
5. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.
6. **Riscontro diagnostico:**
I risultati dei riscontri diagnostici, eseguiti a norma degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 285/1990, devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettificazione della scheda di morte. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici alla competente A.S.L..
Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Sindaco deve darne immediata informazione all'ASL dove è avvenuto il decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. approvato con R.D. n.1265/1934 e successive modificazioni.
7. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente designato dall'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo d'osservazione a meno di 24 ore.
8. Durante il periodo d'osservazione il corpo deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita; anche a tal fine deve esserne assicurata adeguata sorveglianza. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico competente dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

9. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile il servizio di igiene pubblica dell'azienda A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dalle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'azienda A.S.L..

10. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

12. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, possono essere dotati, se individuati dall'azienda sanitaria locale, di posti di salma refrigerati, a cui se ne possono aggiungere altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive – diffuse, nei rapporti quantitativi stabiliti dall'art. 15 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

13. Il relativo servizio è a pagamento.

14. Dichiarazione di morte:

1. La dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da persone informate.

2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi ne è delegato dalla relativa Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine di 24 ore all'Ufficiale dello Stato Civile.

15. Denuncia della causa della morte:

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103, 1° comma, lett. a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

16. Scheda di morte:

1. La denuncia della causa di morte, di cui agli articoli precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte, istituita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro 30 giorni dal Comune all'A.S.L. competente per territorio. La trasmissione della scheda è a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.

3. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

17. Morte violenta:

1. Ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

18. Rinvenimento di parti di cadavere:

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L. competente.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, quindi comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

3. Le parti di cadavere od i resti mortali, se è noto a chi appartenevano, devono essere seppelliti nella tomba con il cadavere di cui facevano parte, sempre che ciò sia conveniente ed operativamente possibile; diversamente, essi vengono inumati, o, se scheletrizzati, deposti nell'ossario comune.

19. Autorizzazione alla sepoltura:

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in carta non bollata e senza spese.

2. Salvo i casi previsti nei regolamenti speciali, l'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non siano trascorse 24 ore dalla morte, accertata dal medico necroscopo, il quale deve redigere un certificato della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere e resti mortali di cui all'articolo precedente.

20. Nati morti:

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni degli articoli precedenti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

21. Salme abortive:

1. Per la sepoltura delle salme abortive di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere seppelliti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III **FERETRI**

Art. 7

Deposito della salma in feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti in concomitanza al parto.
3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, ove è presente un feretro, nei limiti della capacità del volume.
4. Il concessionario ha l'obbligo di far apporre sulla lapide, a sue spese, nome, cognome, data di nascita e di morte, relativi a tutti i defunti tumulati nel loculo, si tratti di cadavere, resti o ceneri.
5. La disciplina sopra descritta si applica, nei limiti in cui è compatibile, anche ai loculi privati.
6. Al termine della durata della concessione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che gli aventi diritto nei tre mesi antecedenti la data di scadenza della concessione non chiedano una diversa destinazione.
7. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

8. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, la salma, in caso di inumazione, può essere avvolta unicamente in lenzuolo di cotone.
9. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'autorità dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda USL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

Art. 9 **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni determinate dagli artt. da 27 a 32 , nonché 36, 74, 75, 77 e 80 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimiero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco o altro materiale autorizzato dal Ministero della sanità, di caratteristiche e spessore prescritto.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere allegata la certificazione della verifica del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, salvo che ciò non risulti certificato da apposito processo verbale a corredo dei documenti autorizzanti il trasporto, se nel trasferimento è stato impiegato internamente il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
5. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, in posizione ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. Qualora il regolamento di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285 dovesse venire modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente regolamento si intende conformemente modificato, senza che sia necessario altro atto.

Art. 10. **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Servizio sociale del Comune concorre totalmente o parzialmente alle spese per il servizio funebre, per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le condizioni di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa sono effettuate, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le modalità da essa previste. In tali casi, spetta al predetto Servizio comunale di valutare, in conformità al proprio regolamento per l'erogazione dei servizi e prestazioni di assistenza sociale, se

sussistono le condizioni per l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese per il trasporto funebre e per eventuale utilizzo del deposito di osservazione.

Art. 11 **Targhetta di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il nome ed il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra medaglia in piombo riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 12 **Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Sono consentite le soste presso l'abitazione del defunto, ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico competente dell'A.S.L.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano od extraurbano in concessione, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Comunale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessaria ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 **Trasporti funebri**

- Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto d'un cadavere, di resti mortali o di ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con apposito atto. L'atto è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, qualora nel loro territorio siano tributate onoranze.
2. Il trasporto d'un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva sepoltura sono autorizzati dal Sindaco con unico atto.

3. L'incaricato del trasporto d'un cadavere, di resti mortali o di ceneri deve essere munito della citata autorizzazione, la quale deve venire consegnata al custode del cimitero.

- Autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti a causa di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto disciplinata dall'articolo precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990, seguendo le prescrizioni degli artt. 17 e 23 del presente Regolamento.

- Caratteristiche del feretro e preparazione del cadavere

1. Per il trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumati, tumulati o cremati, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n.285/1990.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, i cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo ai cadaveri che devono essere trasportati in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo che siano trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti d'imbalsamazione.

- Trasporto fuori Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune deve farsi direttamente dal domicilio o dal luogo di sepoltura, con apposito "*carro chiuso*".

2. I necrofori non possono abbandonare il cadavere finché non sarà stato consegnato all'incaricato dell'accompagnamento.

- Trasporto da o per l'estero

1. Per i trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di cadaveri provenienti o diretti verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 nel D.P.R. n. 285/1990.

- Provenienza da fuori Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolari autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura.

- Percorso del trasporto

1. Sia nel caso dell'articolo precedente, sia quando un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

- Trasporto di cadaveri destinati allo studio

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna del cadavere, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

- Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri. Le ossa umane, i resti mortali devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere contenute in un'urna cineraria conforme alla normativa vigente.

Art. 14 **Trasporti a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto all'art. 4.
2. Chi effettua il servizio di trasporto funebre deve portare a conoscenza del contraente il dettagliato listino dei prezzi praticati, distintamente per ogni voce del servizio richiesto.

Art. 15 **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco tenendo conto dei desideri dei richiedenti. Di norma il trasporto dovrà essere eseguito:
 - a) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre:
 - al mattino fra le ore 08.30 e le ore 11.00
 - al pomeriggio fra le ore 13.30 e le ore 16.00
 - b) nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre:
 - al mattino fra le ore 08.00 e le ore 11.00
 - al pomeriggio fra le ore 15.00 e le ore 18.00
2. Nel fissare l'orario di inizio del trasporto, si dovrà tenere presente la probabile durata del servizio, affinché questo possa essere ultimato entro l'orario di chiusura dei cimiteri.
3. Il Comune, quando concorrano giustificati motivi, sentito il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale, può consentire, caso per caso, il trasporto in orario diverso da quello normale.
4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16 **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/1990, salvo sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17
Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o altro luogo di culto o di cerimonia, anche civile, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il responsabile del servizio di polizia mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Possono fare eccezione i trasporti dei nati morti o di infanti di età inferiore ai 7 anni, quando siano eseguiti con mezzi dei familiari.
5. Sono eseguiti con mezzi propri dell'azienda sanitaria locale ed a carico della medesima i trasporti di feti, prodotti del concepimento, resti anatomici riconoscibili ed altri prodotti indicati nel decreto ministeriale (Ambiente di concerto con Sanità) 26 giugno 2000, n. 219, quando siano destinati all'inumazione nel cimitero, ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/90. Il relativo onere è a carico dell'azienda sanitaria locale di provenienza.

Art. 19
Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, commi 3 e ss. D.Lgs. 267/2000 e ss.m.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o dall'autorizzazione alla tumulazione o alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati anche quando il servizio di trasporto funebre sia effettuato con diritto di privativa.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso o civile, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolto secondo quanto previsto dall'art. 13, salvo quando non sia esplicitamente e preventivamente richiesta apposita autorizzazione.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e per il definito deposito delle ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvato con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23

Trasporti di ceneri e resti

1. Il trasporto, sia nel Comune, sia fuori Comune di resti ossei, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 1.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di resti ossei e resti mortali assimilabili.

3. I resti ossei e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I **CIMITERI**

Art. 25

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

1. A norma dell'art. 337 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 165, è istituito nel territorio di questo Comune il seguente cimitero:
 - Cimitero – C/da Santa Caterina;
2. Qualora, in futuro, il Comune intenda destinare anche altra area per l'impianto di un cimitero, ciò non comporta la modifica del presente cimitero.

Art. 26

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell'azienda A.S.L..
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte prima del D.Lgs. 267/2000 e ss.m ed ii.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione, esumazione, estumulazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, per loro natura sono riservate al Comune che può eseguirle con proprio personale oppure dal gestore del servizio, sulla base di apposito disciplinare, fermo restando il loro carattere pubblicistico.
5. E' assicurato il servizio di custodia secondo quanto stabilito dagli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, e quando non trovi applicazione il decreto ministeriale (Ambiente di concerto con Sanità) 256 giugno 2000, n. 219 possono essere inumati o collocati, anche in tumulazione, in sepoltura privata su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei Cimiteri sia del Capoluogo che dei Villaggi del Comune di Trecchina, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) le salme già residenti nel Comune di Trecchina abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data di decesso;
 - c) salme decedute accolte presso Convivenze di questo Comune;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
 - e) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri, sia contenute in apposite urne, sia ove ne sia richiesta la dispersione nel cinerario comune.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 29
Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente

1. È ammessa la sepoltura in cimitero di parti anatomiche umane riconoscibili, asportate a seguito d'operazione chirurgica, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Nessuna parte anatomica può essere seppellita nel cimitero senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato dell'A.S.L.
3. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo contenitore e depositato agli atti, secondo la prassi.
4. Le parti anatomiche non possono essere tumulate in loculo. Esse possono essere:
 - a) - inumate;
 - b) - cremate;
 - c) - cremate e tumulate in cinerario od ossario. In tal caso le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno la dicitura "Parte anatomica di" seguita dal nome, cognome e data di nascita dell'amputato. Nessuna iscrizione deve essere apposta sulla lapide.

5. Non è data facoltà ad alcuno di chiedere l'esumazione della parte anatomica, nemmeno dopo la morte dell'amputato, al fine di procedere alla riunificazione del corpo.
6. Il Comune, quando lo ritiene opportuno, procede all'esumazione ordinaria per porre i resti esclusivamente nell'ossario comune.
7. Il periodo d'inumazione è quello previsto per i cadaveri seppelliti.
8. Il Comune pone un segno anonimo ad indicare che la fossa è occupata. Non è concessa la posa di lapide od altro segno da parte di privati.

Art. 30
Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali

1. La costruzione di nuovi Cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/1990, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati, nonché in conformità alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

CAPO II

Art. 31
Ossario Comune

1. Nel cimitero è garantita la presenza di ossari consistenti in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune possono essere anche destinate le ceneri dei cadaveri per le quali non sia stato diversamente disposto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32
Inumazione

1. In ogni Cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture ad inumazione.
2. L'ampiezza dei campi viene determinata in base alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del CPR 10.09.1990, n. 285.
3. Nelle aree dei campi devono essere riservate almeno due file per la sepoltura di bambini, da 0 a 10 anni.
4. Il turno di rotazione delle inumazioni, di norma è decennale.
5. Le dimensioni delle fosse sono stabilite negli artt. 71 - 72 - 73 del CPR 285/1990.
6. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

- Definizioni

1. Per campo s'intende l'insieme delle fosse non separate da altri manufatti verticali (loculi, cappelline, mura, ecc.).
2. Un campo può essere composto da più riquadri.

3. Per riquadro s'intende l'insieme delle fosse delimitato da sentieri larghi più dei camminatoi esistenti tra fossa e fossa, e che lo cingono da un lato a quello opposto.

4. La ripartizione dei campi e dei riquadri è disposta con apposito atto e planimetria dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede altresì alla numerazione delle fosse.

- **Disciplina**

1. È garantita la presenza, nel cimitero comunale, di campi destinati alla sepoltura per inumazione, all'aperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche, ed al livello della falda freatica.

2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro, e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo la numerazione progressiva definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. L'assegnazione delle fosse avviene in stretto ordine progressivo crescente numerico.

4. Non è ammessa la sepoltura nelle fosse di cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie.

5. L'Ufficio Tecnico determina quali riquadri debbano essere riservati alla sepoltura dei deceduti recenti e quali ai cadaveri estumulati rinvenuti indecomposti.

6. Non si può utilizzare un altro riquadro se prima non sia stato completato quello corrente.

- **Requisiti delle fosse**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi è stato deposto il feretro, essa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone d'oltre dieci anni d'età devono avere, nella loro parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. Le fosse per i cadaveri dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 1,50, la larghezza di m. 0,50, e devono distare tra loro almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. I camminatoi fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere ricavati dalla fascia di terreno che separa fossa da fossa.

- **Caratteristiche del feretro**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti da altro Comune o dall'estero, per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, di norma la cassa di legno dev'essere contenuta in quella metallica.

Per l'inumazione verrà asportata la cassa metallica, altrimenti si procederà ai sensi dell'art. 75, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990.

- **Singularità nel feretro**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione dev'essere chiuso in cassa di legno e seppellito in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e seppelliti in una stessa fossa.

- **Modalità**

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione è eseguita a mezzo di corde o a braccia o con meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa viene subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

- Piante sulle fosse

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre esclusivamente fiori, corone e piccole piante in vaso.

- Manufatti sulle fosse

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, in legno o lapidi, di cemento, pietra o marmo, previa l'autorizzazione del responsabile.

Art. 33

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e di lapidi, croci, monumenti e simili aventi le seguenti dimensioni massime di ingombro, previo pagamento delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale:

a) fosse per adulti:

- copri tomba: lungh. m. 1.60, largh. m. 0.65;
- lapidi o altri segni funerari: alt. da m. 0.30 a m. 0.90 compreso il basamento;

b) fosse per bambini:

- copri tomba: lungh. da 0.60 a m. 1.20, largh da 0.30 a m. 0.40;
- lapidi o altri segni funerari: alt. da 0.30 a m. 0.90 compreso il basamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne per la collocazione del feretro non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenendo conto di quanto previsto dal punto 13 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. In caso di modifica del citato articolo 76, le nuove disposizioni trovano applicazione senza che sia necessario il mutamento del presente regolamento

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0.70, di larghezza m. 0.30 e di altezza m. 0.30
6. Per le nicchie cinerarie individuale dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0.30 e m. 0.50.

Art. 35 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito locale, in loculo o in tomba privata.

2. La concessione provvisoria, è ammessa nei seguenti casi:

- a. in assenza di loculi;
- b. in attesa di cremazione (fino ad un massimo di 30 gg.) ed è sempre a pagamento del canone stabilito in tariffa.

La tumulazione provvisoria rimane comunque subordinata alla presentazione di domanda di concessione per la sepoltura definitiva della salma o delle ceneri. Qualora la salma non venga trasferita nella sepoltura definitiva resasi disponibile, o cremata, si procederà alla sua estumulazione d'ufficio, con spese a carico del cittadino che ha richiesto la tumulazione provvisoria, ed alla inumazione in campo Comune;

- c. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- d. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- e. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

3. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

Art. 36 **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di dieci anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, salvo quanto previsto dall'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria qualora il cimitero sia gestito dal Comune, ovvero dall'incaricato della ditta gestore qualora il servizio sia affidato in concessione, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Si definisce "resto mortale" quanto rimane della salma dopo decorso il periodo di turno ordinario di inumazione o decorsi 20 anni dalla tumulazione.

6. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale dovrà:

- Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato: cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto esumato. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire il processo di scheletrizzazione interrotto o fortemente rallentato da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

7. Il tempo di reinumazione viene così stabilito:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 2 anni nel caso di ricorso a sostanze biodegradanti.

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Detta registrazione dovrà essere effettuata anche dall'incaricato del servizio di custodia sui registri depositati presso i cimiteri.

2. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 2 mesi successivi alla sepoltura, salvo che la richiesta non provenga dalla pubblica autorità.

5. Le esumazioni straordinarie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

Esumazione straordinaria

1. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

2. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Il privato ha titolo a chiedere un'esumazione straordinaria per trasferire il cadavere in un altro Comune, o per la cremazione.

4. L'operazione deve essere eseguita alla presenza del medico competente dell'A.S.L. e del custode del cimitero.
5. In caso d'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, e di quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 39 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni, computati dalla prima sepoltura.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su richiesta dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 4, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 40 che segue, sono immediatamente raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con eventuale addizione delle sostanze di cui al punto 6 dell'art. 35; qualora la estumulazione sia effettuata prima di 30 anni, il resto o il cadavere deve essere inumato secondo le istruzioni poc'anzi descritte, fatto salvo il periodo di inumazioni che ordinariamente è stabilito in 10 anni a sensi dell'art. 82 del DPR 285/90 oppure avviati a cremazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il periodo di inumazione o di prolungamento dell'originaria concessione è fissato in relazione ai luoghi con atto del Sindaco, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. 267/2000 e ss.m. ed i. tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il responsabile del servizio igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale che sovrintende alle operazioni cimiteriali, constatato che le condizioni della salma, per presenza di parti molli siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio", consentendo l'addizionamento di sostanze come quanto specificato al punto 6 dell'art. 35. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 3 e seguenti D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
11. Ad istanza degli aventi diritto, è consentita, previa autorizzazione, la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo trentennale, senza alcun obbligo di una preventiva ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale (risoluzione Min della Salute del 30.10.2003 p n 400.VIII89Q/3886).

Esumazione ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previa corresponsione dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 4.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
3. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, provvedono le parti che ne hanno richiesta l'esecuzione all'autorità giudiziaria.

Art. 40 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In tale caso, le relative operazioni sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

Art. 41 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Per quant'altro qui non previsto, trovano applicazione gli articoli da 927 a 931 del codice civile. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 Disponibilità di materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di coniugi, di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, gli elementi decorative ed ornamentali, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV **CREMAZIONE**

Art. 43 **Crematorio**

1. Nel cimitero potrà essere individuata, ove ne sussistano le condizioni che ne giustifichino la scelta sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in relazione alla utenza potenziale apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme, i parametri ed i criteri di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in mancanza del crematorio, il Comune, per procedere alla cremazione, si potrà avvalere dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 44 **Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e nel rispetto della legge N° 130 del 30.03.2001.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

3. E' consentita seguendo le procedure di cui al punto 1 del presente articolo, la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90.

Art. 45 **Cremazione di resti mortali e resti ossei**

1. E' consentita la cremazione di resti mortali e di resti ossei in conformità alle disposizioni delle circolari n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

Art. 46 **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita sepoltura privata (nicchia, mensola, colombario, tomba di famiglia) salvo si disponga per la collocazione in cinerario Comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privato o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta alla Giunta Comunale l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. (interno) 1° luglio 2002.

5. Qualora la famiglia non provveda per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 47

Registro delle cremazioni

1. E' stato istituito il Registro Comunale per la cremazione ai sensi della Legge Regionale 31.05.2016 N° 11 con delibera di Giunta Municipale N° 33 del 01.04.2019 che sarà tenuto dall'Ufficio Stato Civile.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art.622 C.C.) potranno lasciarlo in consegna in copia all'Ufficio preposto alla tenuta del registro che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato il modello All. A, come previsto dall'art.49 della legge regionale soprarichiamata.

Art. 48

Affidamento e conservazione delle ceneri

1. Il servizio di affidamento e conservazione ceneri, a richiesta dei familiari del defunto, ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001 e della legge Regione Basilicata 31.05.2016 N° 11, viene svolto dall'Unità Operativa servizi demografici - Ufficio di Stato Civile secondo le modalità di seguito indicate:

2. Nell'apposito registro sono annotate le generalità dell'affidatario e quelle del defunto, la sede di affidamento e tutti i successivi trasferimenti;

3. l'Amministrazione comunale procederà attraverso personale incaricato in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;

4. la competenza al rilascio delle autorizzazioni e degli atti ad esse attinenti sono affidate al dirigente del settore Servizi Demografici o, in sua assenza, agli addetti al servizio stato civile;

a) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto è stabilita come segue:

1) presentazione di richiesta del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; nella medesima istanza si indicheranno:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30/3/2001) oltre a quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;

- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

- il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna ed affidamento;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario comune o in apposito tumulo/ossario del cimitero ove s'intende trasferire l'urna nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

- l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni.

- il familiare sarà tenuto a fornire l'urna per le ceneri di adeguate dimensioni; la resistenza dell'urna darà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc) purchè con contenitore interno in zinco; la sigillatura sarà del tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda del materiale esterno; all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta.

5. La tabella delle tariffe dei servizi cimiteriali prevederà anche una tariffa per:

- a) istruttoria ed affidamento per il rilascio della autorizzazione all'affidamento e relativa custodia di urna cineraria;
- b) verifica e controllo circa la persistenza nel tempo della garanzia di assenza di profanazione dell'urna cineraria (cadauna)

Art. 49 **Dispersione ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO V **PULIZIA DEI CIMITERI**

Art. 50 **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, anche per le stagioni. Qualora se ne ravvisi la necessità o in occasione di particolari lavori all'interno dei cimiteri, può essere stabilita la temporanea chiusura del cimitero al pubblico.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 51 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso: a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale del servizio di custodia al momento dell'ingresso; alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecorose o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, accattonaggi o simili; ai fanciulli di età inferiore agli anni sei, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, i responsabili di servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzi di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo criteri fissati in via generali con apposito atto.

Art. 52 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: fumare, tenere contegno chiassoso, cantare (ad esclusione del canto liturgico nel corso delle officature o cerimonie), parlare ad alta voce; entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli salvo quelli di servizio o preventivamente autorizzati; introdurre oggetti irriverenti; rimuovere dalle tombe o sepolcri altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi e ogni altro materiale od oggetto; gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti od altro), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del comune e richiesta dei concessionari o familiari; turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei, non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria; qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti o di qualsiasi altro culto, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 53 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 54 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 55
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi i copri tomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune dispone il ritiro o rimozione dalle tombe e sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e di decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56
Sepulture private

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:
 - a) - aree per edicole interrato;
 - b) - aree per cappelle gentilizie;
 - c) - cappelle realizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) - loculi;
 - e) - ossari, per la raccolta di resti mortali o ceneri;
 - f) - cinerari, per la raccolta delle ceneri.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei tumuli, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Concessionari di aree per edicole interrato e per cappelle gentilizie
Possono essere date in concessione aree per la costruzione di edicole interrato e cappelle gentilizie, qualora se ne verificasse la disponibilità.
5. L'area può essere concessa:
 - a) ad una singola persona fisica;
 - b) ad un singolo ente, corporazione o fondazione.

Non possono essere concesse aree a persone fisiche o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, egli trasmette la proprietà della tomba per eredità ai propri legittimi successori. Per la disciplina dei rapporti fra privati si fa riferimento al Codice Civile.

7. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

8. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
- c) sepolture ad inumazione individuale

9. Le concessioni non possono essere oggetto di trasferimento tra privati. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

- Tariffe

Le tariffe riguardanti le sepolture, le operazioni, le concessioni di aree per edicole interrato e cappelle gentilizie, per cappelle realizzate dall'Amministrazione Comunale e le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, nonché le tariffe inerenti le concessioni di aree già effettuate nel vecchio cimitero per l'utilizzazione di fosse di inumazione e per la realizzazione di tombe, sono fissate con Deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile Area Tecnica.

- Differenziazione tariffe

La Giunta Comunale stabilirà le tariffe dei loculi e ossari tenendo conto della data di costruzione e di eventuali interventi di rigenerazione. Per i nuovi loculi realizzati il costo sarà determinato sulla base delle spese sostenute per la costruzione degli stessi, tenuto conto della relazione del Responsabile Area Tecnica.

7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.

10. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

11. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

12. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione,
- b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- c) la durata;
- d) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore;
- e) i concessionari/ie;
- f) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- g) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione; ivi comprese le condizioni di decadenza.

13. La costruzione sull'area per edicole interrato e per cappelle gentilizie deve essere eseguita a cura del concessionario.

14. Il progetto deve essere approvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere dell'Autorità Sanitaria. Il progetto deve indicare il numero e la tipologia delle sepolture.
15. Le sepolture di qualsiasi tipologia, siano esse fosse o tumuli, devono essere numerate a cura del concessionario. Tale numerazione deve essere riportata nel progetto. Qualora le sepolture siano a sistema di tumulazione, la progressione numerica deve svilupparsi dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, senza distinzione di tipologia di tumulo.
16. La concessione dei tumuli e delle aree deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
17. Con l'atto di concessione il Comune può imporre al titolare, pena la decadenza della concessione stessa, determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato.
18. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
19. L'opera può essere utilizzata solo dopo che il Comune abbia rilasciato il certificato d'usabilità.
20. Il periodo d'ogni concessione decorre dalla data di rilascio della stessa.
21. **Aventi titolo alla sepoltura**

1. Nelle tombe di famiglia hanno titolo ad essere sepolti, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario, il coniuge, i parenti del concessionario fino al IV grado, ed i suoi affini fino al II grado.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private edificate sulle aree di cui all'art. 58, 2° comma, lettera b), è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o dal legale rappresentante.
4. A seguito di richiesta scritta e motivata presentata dal concessionario, il responsabile può rilasciare autorizzazione al seppellimento di persona non legata da parentela od affinità con l'istante, qualora questa abbia avuto in vita legami di convivenza anagrafica con lo stesso o con uno dei parenti di cui al comma 1.

Art. 57

Durata delle concessioni - rinnovo

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 99 anni per i loculi e comunque per le sepolture private ed individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5. Ove vengano a mutare le prescrizioni costruttive per i manufatti destinati alla tumulazione, la giunta comunale determina la durata delle concessioni di tali manufatti in misura congrua ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione delle salme;
 - c. in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali o colombari;
 - d. in 10 anni per le sepolture ad inumazione
3. Su richiesta scritta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può concedere il rinnovo della concessione per una sola volta compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alle tariffe vigenti.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, ovvero provvederà a darne comunicazione attraverso avviso affisso all'Albo Pretorio.

5. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura dell'area ovvero dal suo primo utilizzo. Nel caso di rinnovo, la decorrenza ha luogo dalla scadenza della concessione originaria.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto, salvo i casi di cui ai commi ed articoli successivi.
7. Il termine iniziale del periodo di concessione dei loculi decorre dalla data della sepoltura del cadavere in quel tumulo; i termini iniziali e finali devono essere indicati nell'atto concessorio.
8. Per gli ossari ed i cinerari il periodo di concessione decorre dalla data di rilascio della stessa; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell'atto concessorio.
9. Il Comune riconosce la titolarità delle concessioni rilasciate antecedentemente al D.P.R. n. 803/1975 a tempo indeterminato, comunemente dette "perpetue" fino al compimento del 99esimo anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75 (11.02.1976). Oltre tale data le concessioni decadono e le sepolture ritornano nella disponibilità e proprietà del Comune. Le predette concessioni potranno comunque essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione di un nuovo cimitero.
10. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto previsto in merito dagli articoli 98 e del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 58 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) e c) dell'articolo 56, può concedersi solo in presenza:
 - a) della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - b) dei resti o ceneri per gli ossari etti;
 - c) delle ceneri per le nicchie per urne.
 - d) della salma per le sepolture ad inumazione ordinarie.
2. L'assegnazione avviene, esclusivamente d'ufficio, per ordine progressivo della numerazione delle sepolture disponibili. La concessione dei loculi avverrà in presenza della salma ed in ordine strettamente numerico dal basso verso l'alto, e da sinistra verso destra, prendendo a riferimento la data del decesso del defunto. la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al primo comma, a favore del richiedente, di età superiore a 65 anni o che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado o indipendentemente dall'età o dalla condizione precedente, sia coniuge superstite del defunto e richieda l'assegnazione di altra sepoltura concomitante.
5. La G.C. potrà, secondo le esigenze contingenti, ulteriori deroghe al criterio di assegnazione delle concessioni.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetti di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di consentirne la prenotazione, previo versamento, all'atto della prenotazione di un deposito infruttifero, utilizzabile anche come acconto sulla tariffa definitiva di concessione, che in ogni caso sarà quella della definitiva assegnazione.

Art. 59

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza fisica del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione, sia del comma 1 che 2 dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza, di durata non inferiore a 5 anni antecedenti al decesso, con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dal fondatore del sepolcro e depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso scritto degli eventuali altri titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto personale d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 60

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate od avute in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 61
Costruzione dell'opera – termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità di consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal comune, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 62
Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 2 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente l'esercizio di diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza o, se del caso, di accrescimento dei concessionari residuali.
10. La famiglia viene ad estinguersi decorsi i venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per discendenza sia titolare di una quota di concessione.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 63**Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso calcolato dalla data di tumulazione (sul valore attuale del loculo o ossario etto come segue:

- 50% se la tumulazione è avvenuta negli ultimi 5 anni o libero;
- 40% se la tumulazione è avvenuta dal 6° al 10° anno;
- 30% se la tumulazione è avvenuta dall' 11° al 15° anno;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 64**Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30% della tariffa in vigore per l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 65**Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 57, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

Art. 66**Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'articolo 56, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore ai sei mesi di residua durata;
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 65.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RETROCESSIONE****Art. 67****Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli eventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 68**Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58, penultimo comma;
 - quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 60;
 - quando vi sia ritardo nel pagamento di tariffe periodiche eventualmente stabilite per oltre due annualità;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al comune in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 69 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario Comune.

2. Dopodichè il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

Art. 71 **Retrocessione**

1. In caso di trasferimento di feretro prima della scadenza della concessione, il richiedente l'operazione ha l'obbligo di disporre la traslazione anche degli eventuali altri resti mortali o ceneri tumulati assieme, allegando, solo qualora egli non sia il concessionario, nota di liberatoria di tutti gli aventi titolo (coniuge o parenti del defunto di grado più prossimo).

2. Il tumulo, liberato interamente da ogni defunto, ritorna nella completa disponibilità del Comune, e vengono a decadere sullo stesso ogni diritto od interesse legittimo del concessionario od avente titolo.

3. Nel caso in cui il tumulo venga restituito senza essere stato utilizzato sarà dovuto al concessionario il rimborso della somma pagata per la concessione; nel caso in cui il tumulo sia stato utilizzato sarà restituito al concessionario quota parte della somma pagata per la concessione detratta la somma corrispondente agli anni di effettivo utilizzo.

- **Retrocessione dalla concessione d'area**

1. In caso di retrocessione dalla concessione di un'area per la realizzazione di edicole interrato e cappelle gentilizie, sulla quale non sia ancora stato realizzato alcun manufatto, il titolare ha la facoltà di chiedere il rimborso per il periodo non usufruito. La somma rimborsata è pari a tanti novantanovesimi dell'importo pagato quanti sono gli anni interi di mancato utilizzo, arrotondati per difetto, decurtata di una penale fissa di **€ 200,00**. Tale penale è aggiornabile con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Qualora sull'area in questione sia già stato realizzato un manufatto, la Giunta Comunale disporrà in ordine all'eventuale retrocessione.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 72

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Comune.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di promozione o accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 52 e 53 in quanto compatibili.

Art. 73

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica e dalla commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 185 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato dia rea concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero,
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi e similari.

Art. 74**Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 72, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 75**Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Trovano applicazione l'applicazione l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e le speciali disposizioni in materia di rifiuti provenienti da attività cimiteriali

Art. 76**Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi, prefestivi o comunque non lavorativi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 77**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 78**Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

3. In occasione della Commemorazione dei Defunti, salvo deroghe da accordarsi dal Comune, a decorrere dal 29 ottobre di ogni anno e fino al 5 novembre, saranno sospesi tutti i lavori di costruzioni e di posa in opera di materiali anche di solo lapidi individuali.
4. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 79
Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforma ai progetti approvati, le autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 69 e 71.

Art. 80
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- Custodia

1. Nel Cimitero comunale deve essere assicurato il servizio di custodia. Il servizio è svolto dal Comune direttamente oppure dato in concessione od in appalto all'esterno.

- Compiti del custode

1. Il custode del cimitero:

- a) - ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- b) - redige in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, il registro delle operazioni cimiteriali, vidimato dal responsabile, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n.285/1990;
- c) - è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- d) - ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile all'incaricato del trasporto di cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- f) - deve scavare le fosse, ricevere i cadaveri, resti o ceneri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nei tumuli, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno.
- g) - vigila affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari, e non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
- h) - cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà comunale;
- i) - esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- j) - impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

- Personale

1. Il personale addetto al cimitero comunale dipende:

- a) - dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda edifici, viali, sentieri, spazi, illuminazione, pulizia e tutta la struttura nel suo genere;
- b) - dall'Ufficio Stato Civile per gli adempimenti amministrativi.

2. Il personale addetto al cimitero, inoltre, svolge tutte le operazioni aventi valenza sanitaria (esumazioni, smaltimento rifiuti, ecc.) osservando scrupolosamente le direttive impartite dal medico competente designato dall'A.S.L. (coordinatore sanitario o suo delegato/incaricato), cui compete anche il controllo sulle stesse operazioni.

3. Nel caso che il servizio venga dato in appalto od in concessione, il responsabile della ditta concorda i relativi interventi con i responsabili di servizio interessati, fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti da contratto.

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a curare la scrupolosa tenuta dei registri prescritti dalle leggi vigenti;
- a tenere l'inventario degli attrezzi e dei materiali depositati nei magazzini del Cimitero o consentirne l'uscita in base alle prescritte autorizzazioni;
- a procedere ai seppellimenti, alle esumazioni e riesumazioni, ed alle estumulazioni;
- a assistere, se richiesto, alle autopsie e fornire ogni collaborazione che si renda necessaria al riguardo;
- a accertare che l'esecuzione dei lavori, della posa dei cippi o segni funerari o di quant'altro previsto dal presente Regolamento sia debitamente autorizzata.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 81 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune o di altri enti od aziende pubbliche, che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti di cui all'art. 7 del D.L. 31.03.1998 n. 114 o se precedentemente attiva, dell'Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 24 della legge 11.06.1971, n. 426.

Art. 82 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- di negoziare i propri affari al di fuori della sede dell'impresa, salvo quando non sia espressamente richiesto, in forma scritta, dai familiari del defunto;
- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- di accedere nei depositi di osservazione, negli obitori o negli altri luoghi, anche non di pertinenza comunale, in cui si trovino le salme, senza autorizzazione scritta dei familiari del defunto;
- di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 83

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "delle Persone Illustri" ove il Sindaco, sentito il parere della giunta comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini Benemeriti"

Art. 84

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro in doppio originale delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture e concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. I registri devono essere presentati ad ogni richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria o dagli uffici governativi.
5. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine anno, all'Ufficio Polizia Mortuaria per essere conservato negli archivi comunali, restando l'altro presso l'ufficio cimiteriale.

Art. 85

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;

- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 86

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 87

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuario è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II CONTRAVVENZIONI

Art. 88

Sanzioni applicabili

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.S. n. 1256/1934 e successive modificazioni, ed in particolare degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

Art. 89

Erezione o posa manufatti

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere realizzata nel cimitero ove manchi l'autorizzazione comunale.
2. I manufatti eretti senza detta autorizzazione verranno rimossi dal Comune senza alcun preavviso, con spese a carico del committente.

Art. 90

Difformità dei manufatti

1. Al Comune spetta la verifica della conformità delle lapidi, delle croci e dei monumentini posti sulle fosse con la relativa autorizzazione.

2. Ad esso spetta, inoltre, la verifica della conformità delle decorazioni ed iscrizioni poste sulle lapidi dei tumuli.
3. Nel caso in cui il Comune riscontri difformità tra la lapide, croce o monumentino posto, e quanto richiesto dalla normativa vigente o dall'autorizzazione concessa, diffida il committente dal provvedere all'adeguamento dell'opera entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'ingiunzione.

Qualora egli non vi ottemperi, il Comune procede alla rimozione e smaltimento del manufatto, con spese a carico del committente.

CAPO III NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 60 hanno decorrenza a partire dal termine stabilito con la deliberazione che adotti tale sistema.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 62, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di valere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 92

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intende e resta del tutto estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà., per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 93

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza di altri organi del Comune, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Art. 94
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 95
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento di eventuali diritti d'uso, a termini del comma precedente, può avvenire:

a) in via giudiziale, ferma restando l'estraneità al giudizio del Comune, che si limiterà a dare esecuzione al provvedimento giudiziale, una volta divenuto definitivo;

b) in via amministrativa, presentando apposita istanza, corredata dalla documentazione originale in possesso della parte richiedente ed integrata da atto di notorietà giudiziale, reso in presenza di testimoni untracinquantenni, che attestino, oltre la conoscenza diretta proprietà, anche la conoscenza dei loro ascendenti diretti circa il diritto d'uso preteso e del quale viene richiesto il riconoscimento.

In questo caso, la richiesta di riconoscimento, quando venga ritenuta ammissibile e debitamente comprovata, viene comunicata alla parte richiedente e agli altri eventuali soggetti contro interessati che possono proporre opposizione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Parimenti, copia della richiesta, è pubblicata all'albo pretorio per 60 giorni, al fine di consentire a chiunque via abbia un interesse giuridicamente rilevante da tutelare di proporre opposizioni entro 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione. In difetto di opposizioni o di parti che via abbiano interesse, e in ogni caso decorso il termine per proporre opposizioni, viene assunto il provvedimento che ne consegue, a seconda delle circostanze. Il provvedimento che decide sulla richiesta tiene luogo all'atto di concessione, salvo che per quanto riguarda la decorrenza iniziale della concessione, che viene definita dal provvedimento medesimo, sulla base degli atti e documenti presentati. Tale provvedimento è comunicato al richiedente, agli altri eventuali interessati e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

6. Chiunque titolare di concessione cimiteriale, abbia interesse che questa sia regolata dalle disposizioni del presente Regolamento, in luogo delle disposizioni risultanti dall'atto di concessione, può richiedere al comune la retrocessione della concessione in atto, senza onere alcuno per il Comune, e la sua rassegnazione, dietro versamento esclusivamente delle spese contrattuali conseguenti alla nuova concessione.

7. La durata della nuova concessione decorre dalla data di versamento delle spese contrattuali, una volta che il Comune abbia accolto la richiesta.

Art. 96
Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 97
Disciplina del vecchio cimitero
disposizione per la sepoltura nella parte vecchia del Cimitero Comunale

Nella parte del vecchio Cimitero (parte storica), per le aree libere o che si libereranno, saranno possibili soltanto inumazioni secondo le modalità previste dal Capo IX del presente Regolamento. In caso di ristrutturazione e/o riqualificazione, le tumulazioni già realizzate dovranno continuare ad avere le dimensioni esistenti senza possibilità di ulteriori variazioni.

Art. 98
Rinvio

1. Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al DPR 10 settembre 1990, n. 285, alle circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, n. 10 del 31 luglio 1998 e ss.mm, alla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, alla legge Regionale della Basilicata N° 11 del 31.05.2016 ed alla deliberazione della Regione Basilicata N° 402 dell'11.05.2018.

Art. 99
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono considerarsi abrogate tutte le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28/11/2014.

Art. 100
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale.

